

Guida operativa al

Green Public Procurement

come strumento per promuovere prodotti provenienti da
filieri forestali legali e sostenibili



UN MONDO DOVE LE PERSONE GESTISCONO LE FORESTE IN MANIERA SOSTENIBILE



Il presente documento è stato realizzato con il supporto tecnico di Punto3 – www.punto3.info

Sommario

1 – Premessa	4
1.1 - Perché comprare verde ?	4
2 – Contesto Normativo europeo di riferimento	5
3 – Contesto Normativo italiano di riferimento	11
3.1 – Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della P.A.	11
3.2 – Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 (cd Collegato Ambientale)	13
3.3 – Codice dei contratti pubblici -D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50.....	14
4 – I marchi ecologici ed etico-sociali	24
5 – La certificazione PEFC	28
6-Inserimento di criteri di GPP nelle procedure di acquisto.	31
7 – Linkografia	46

1 – Premessa

Il presente manuale ha lo scopo di aiutare le autorità pubbliche a pianificare ed applicare con successo il *Green Public Procurement* (GPP) attraverso la spiegazione pratica delle possibilità e degli obblighi previsti dalla legislazione nazionale.

Il documento è destinato alle amministrazioni pubbliche, tuttavia molte delle idee e degli approcci qui contenuti possono essere applicati anche agli acquisti effettuati dalle aziende. Anche i fornitori e prestatori d'opera, soprattutto di piccole imprese (PMI), grazie a questo manuale, possono capire meglio i requisiti ambientali previsti nelle gare d'appalto pubbliche.

Oltre ad illustrare le disposizioni normative da seguire per realizzare il *Green Public Procurement*, il manuale, per motivi di praticità, segue la logica e la struttura di una procedura di appalto, fornendo esempi concreti di acquisti verdi da parte delle autorità pubbliche relativamente ai prodotti in legno e derivanti dal legno.

1.1 - Perché comprare verde ?

Come è evidenziato nella terza edizione del Manuale della Commissione dell'Unione Europea "*Buying Green!*" le autorità pubbliche sono i maggiori consumatori in Europa, spendono circa il 14% del PIL dell'Unione Europea (pari a una spesa annuale di 1,8 trilioni di euro)¹.

Il GPP è definito dalla Commissione europea come "l'approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull'ambiente lungo l'intero ciclo di vita".

Le autorità pubbliche utilizzando il loro potere d'acquisto possono contribuire alla crescita sul mercato di prodotti a basso impatto ambientale e/o provenienti da una filiera forestale legale e sostenibile. Porsi questo ambizioso obiettivo significa:

- riuscire a coinvolgere, con un'azione sistematica e coerente, tutti i diversi attori che internamente ed esternamente si relazionano con la Pubblica Amministrazione;
- essere traino e guida per chi opera sul proprio territorio orientando in modo significativo i modi di consumo e di produzione;
- adottare uno strumento operativo di politica ambientale che funge anche da metodo di razionalizzazione della spesa pubblica.

¹ European Commission (2015) Public Procurement Indicators 2013. These figures exclude spending by utility companies; earlier estimates (2011) including utility procurement were of around 19% of EU GDP, accounting for more than EUR 2,3 trillion.

2 – Contesto Normativo europeo di riferimento

Da un punto di vista strettamente giuridico, nel corso del tempo, la Commissione Europea in alcuni atti di soft law (per es. linee guida, comunicazioni, indirizzi) ha definito le modalità operative per internalizzare i criteri ambientali negli appalti pubblici, considerando la crescente consapevolezza sui benefici ambientali diretti generati dalla domanda pubblica e sull'effetto leva che essa determina sul mercato dei prodotti e dei servizi ecologici.

Nella **Comunicazione interpretativa sul diritto comunitario degli appalti pubblici e la possibilità di integrare considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici** del 4 luglio 2001, COM(2001)274, si stabilisce che nelle diverse fasi della procedura di aggiudicazione di un appalto possono essere presi in considerazione i criteri ambientali.

La Corte di Giustizia Europea ha ulteriormente chiarito questa possibilità con la Sentenza "concordia bus" del 17 settembre 2002 (procedimento C-513/99).

La Sentenza ha stabilito la legittimità dell'introduzione di criteri ambientali nella predisposizione di bando di gara purché:

- siano collegati all'oggetto dell'appalto (pertinenza);
- lascino discrezionalità all'amministrazione aggiudicatrice (autonomia);
- siano espressamente menzionati nel capitolato o nel bando di gara (pubblicità);
- siano conformi ai principi della normativa comunitaria di non discriminazione dell'offerta (par condicio e libera concorrenza).

Un precedente favorevole

Nel 1997, il Comune di Helsinki, in Finlandia, decise di indire una gara d'appalto per il trasporto pubblico urbano. Tra i criteri di aggiudicazione furono utilizzati: il prezzo complessivo della gestione, la qualità del parco autobus e la gestione qualitativa ed ambientale. Secondo uno dei criteri di aggiudicazione, le società partecipanti all'appalto potevano guadagnare punti supplementari se fossero stati in grado di soddisfare determinati livelli di emissioni atmosferiche e livelli sonori. Una delle ditte concorrenti che perse l'appalto si oppose alla decisione sostenendo che i criteri ambientali inseriti non potevano valere come criteri di aggiudicazione in quanto non comportavano alcun vantaggio economico per l'ente aggiudicatore. L'organo competente finlandese respinse il ricorso stabilendo che tutte le compagnie di autobus avrebbero potuto dotarsi di mezzi in grado di soddisfare le prestazioni ambientali garantite e utilizzate dalla ditta vincitrice. Il caso ha visto l'intervento della Corte Suprema Finlandese e successivamente della Corte di Giustizia Europea che si è espressa mediante la sentenza "concordia bus".

La maggior parte della giurisprudenza in materia di GPP è confluita nella **Direttiva 2004/18/CE** del 31 marzo 2004, relativa "al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori" che, facendo numerosi riferimenti ai criteri ambientali negli acquisti pubblici, ha contribuito a consolidare e completare il contesto normativo di riferimento.

La **Direttiva 2004/18/CE** è stata abrogata dalla **Direttiva 2014/24/UE** la quale prevede che gli enti pubblici, per le decisioni di aggiudicazione, potranno basarsi anche sui costi del ciclo di vita dei prodotti, servizi o lavori che intendono acquisire. Questa Direttiva mira a migliorare l'efficienza e l'efficacia degli appalti pubblici e a renderli più vicini alle esigenze del contesto politico, sociale ed

economico in continua evoluzione. Le procedure di approvvigionamento previste permettono alle amministrazioni aggiudicatrici di fare un uso migliore degli appalti pubblici a sostegno della qualità e di obiettivi comuni della società, come la tutela dell'ambiente, una maggiore efficienza delle risorse e dell'energia, la lotta contro il cambiamento climatico, la promozione dell'innovazione tecnologica e dell'inclusione sociale. La Direttiva modifica in modo significativo i criteri di aggiudicazione attraverso una nuova interpretazione del termine "offerta economicamente più vantaggiosa" che viene ora utilizzata per indicare i criteri di aggiudicazione in generale.

Con "offerta economicamente più vantaggiosa" infatti si intende:

- a) il criterio puramente economico, che può fare riferimento al prezzo -oppure – al costo secondo un approccio costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita (art. 68).
- b) miglior rapporto qualità/prezzo (che corrisponde all' "offerta economicamente più vantaggiosa" della Direttiva 2004/18/CE e del Codice appalti D.Lgs. 163/2006).

In particolare la **Direttiva 2014/24/UE** sugli appalti pubblici prevede:

- **all'Art.18 - Principi per l'aggiudicazione degli appalti** - *gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che gli operatori economici, nell'esecuzione di appalti pubblici, rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro... omissis ...*
- **all'Art. 42 – Specifiche tecniche** - *le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato VII figurano nei documenti di gara. Le specifiche tecniche definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture. Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi allo specifico processo o metodo di produzione o fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un'altra fase del suo ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purché siano collegati all'oggetto dell'appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi... omissis ...*
- **all'Art. 43 – Etichettature** - *le amministrazioni aggiudicatrici che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, possono **imporre** nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, **un'etichettatura specifica** come mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*
 - a) *i requisiti per l'etichettatura riguardino soltanto i criteri connessi all'oggetto del contratto e siano idonei a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto;*
 - b) *i requisiti per l'etichettatura siano basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;*
 - c) *le etichettature siano stabilite nel quadro di un processo aperto e trasparente al*

quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti governativi, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative;

d) le etichettature siano accessibili a tutte le parti interessate;

e) i requisiti per l'etichettatura siano stabiliti da terzi sui quali l'operatore economico che richiede l'etichettatura non può esercitare un'influenza determinante.

Se le amministrazioni aggiudicatrici non richiedono che i lavori, le forniture o i servizi soddisfino tutti i requisiti per l'etichettatura, indicano a quali requisiti per l'etichettatura si fa riferimento. Le amministrazioni aggiudicatrici che esigono un'etichettatura specifica accettano tutte le etichettature che confermano che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano i requisiti per l'etichettatura equivalenti. Se un operatore economico dimostra di non avere la possibilità di ottenere l'etichettatura specifica indicata dall'amministrazione aggiudicatrice o un'etichettatura equivalente entro i termini richiesti, per motivi non attribuibili all'operatore economico in questione, l'amministrazione aggiudicatrice accetta altri mezzi di prova idonei, che possono includere una documentazione tecnica del fabbricante, a condizione che l'operatore economico interessato dimostri che i lavori, le forniture o i servizi che deve prestare soddisfano i requisiti dell'etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati dall'amministrazione aggiudicatrice.

- **all'Art. 57 - Motivi di esclusione** -*le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto qualora ... omissis ...siano a conoscenza in altro modo del fatto che tale operatore economico è stato condannato con sentenza definitiva per uno dei seguenti motivi:*

f) lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

- **all'Art. 60 - Mezzi di prova** - *le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo all'allegato XII come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 57 e del rispetto dei criteri di selezione ai sensi dell'articolo 58.... omissis ...*

4. Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere provate con uno o più mezzi di cui all'allegato XII, parte II, in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi.

Allegato XII, parte II, Capacità tecnica

Mezzi per provare le capacità tecniche degli operatori economici: ... omissis ...

d) un'indicazione dei sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto;

- **all'Art. 62 - Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale** - *qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare*

che l'operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per i disabili, le amministrazioni aggiudicatrici si riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi accreditati. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste.

Le amministrazioni aggiudicatrici, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale, essi fanno riferimento al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi di gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri.

Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, l'amministrazione aggiudicatrice accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, a condizione che gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile.

- **Art. 67 – Criteri di aggiudicazione dell'appalto** - fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di taluni servizi, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'aggiudicazione degli appalti sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa. L'offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base del prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita conformemente all'articolo 68, e può includere il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione.
- **Art. 68 - Costi del ciclo di vita** - i costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro:
 - a) costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali:
 - i) costi relativi all'acquisizione;

ii) costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;

iii) costi di manutenzione;

iv) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio;

b) costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato; tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici.

Quando valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nei documenti di gara i dati che gli offerenti sono tenuti a fornire e il metodo che l'amministrazione aggiudicatrice impiegherà al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati.

Il metodo impiegato per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) è basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori. In particolare, qualora non sia stato istituito per un'applicazione ripetuta o continua, non favorisce né svantaggia indebitamente taluni operatori economici;

b) è accessibile a tutte le parti interessate;

c) i dati richiesti possono essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente diligenti, compresi gli operatori economici di paesi terzi parti dell'AAP o di altri accordi internazionali che l'Unione è tenuta a rispettare.

- **Art. 70 - Condizioni di esecuzione dell'appalto** - *le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto, purché collegate all'oggetto dell'appalto ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3, e indicate nell'avviso di indizione di una gara o nei documenti di gara. Dette condizioni possono comprendere considerazioni economiche, legate all'innovazione, di ordine ambientale, sociale o relative all'occupazione.*

Il "Toolkit europeo": i criteri GPP definiti dalla Commissione Europea

A livello europeo il GPP si inserisce nella più ampia "Strategia per la produzione e il consumo sostenibili (PCS)" come elemento fondamentale della "Strategia per lo Sviluppo Sostenibile" che, in attuazione degli indirizzi contenuti nella Comunicazione della Commissione europea n.397 del 16 giugno 2008 relativa al piano d'azione "Produzione e consumo sostenibili" e "Politica industriale sostenibile", si fonda su azioni di sensibilizzazione e di promozione di una coscienza ambientale nelle scelte d'acquisto e nei comportamenti dei consumatori, dei produttori e dei distributori, nonché della Pubblica Amministrazione.

In questo contesto c'è da segnalare che la Commissione Europea ha definito criteri GPP a livello europeo con le relative schede di prodotto (contenenti caratteristiche tecniche) per le seguenti categorie:

- Carta da ufficio;
- Prodotti e servizi per la pulizia;
- Produzione combinata di calore ed elettricità (cogenerazione);
- Energia elettrica;
- Criteri dell'UE per i GPP in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario;
- Edilizia (in corso di revisione);
- Alimenti e servizi di ristorazione;
- Arredi per ufficio;
- Prodotti e servizi per giardini;
- Apparecchiature informatiche per ufficio;
- Illuminazione per interni;
- Strade (in corso di revisione);
- Rubinetteria per sanitari;
- Illuminazione stradale e semaforica;
- Prodotti tessili;
- Trasporti;
- Pannelli divisorii,
- Caldaie;
- Impianti per il trattamento delle acque di scarico.

La Commissione Europea, per non creare distorsioni nel mercato comune, ha invitato gli Stati Membri a tener conto di questi criteri nell'ambito dei propri piani d'azione e dei propri criteri nazionali. L'obiettivo di fondo è stato quello di individuare di indicatori comuni per confrontare a livello degli Stati membri i risultati migliori, nonché di fornire capitoli e modelli per gli appalti, in linea con la legislazione sul mercato interno. E' inoltre stato previsto l'avvio di un processo di cooperazione con gli Stati membri al fine di identificare e concordare criteri comuni per gli appalti pubblici "verdi" di forniture e servizi, da convalidare in piani d'azione nazionali e in orientamenti sugli appalti "verdi" e il cui rispetto costituirà la base di valutazione per il monitoraggio degli obiettivi.

Per maggiori informazioni consultare il sito:

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm

3 – Contesto Normativo italiano di riferimento

3.1 – Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della P.A.

In coerenza con quanto stabilito dalla Commissione Europea con la Comunicazione 2003/302, nella quale si invitano “gli Stati membri a dotarsi di piani d'azione accessibili al pubblico per l'integrazione delle esigenze ambientali negli appalti pubblici”, l'Italia, con Decreto Interministeriale dell'11 aprile 2008 ha approvato il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione" (detto PAN GPP). Tale Piano, come previsto dallo stesso, è stato aggiornato con Decreto 10 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013).

Il PAN GPP è promosso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con la collaborazione degli altri Ministeri Competenti (Economia e Finanze e Sviluppo Economico) e degli enti e strutture tecniche di supporto (CONSIP, ENEA, ISPRA, ARPA).

Il PAN GPP invita tutte le Pubbliche Amministrazioni ad introdurre una politica di GPP, comprendente l'analisi dei fabbisogni, la definizione dei propri obiettivi in termini di miglioramento ambientale, l'individuazione di funzioni competenti e di interventi di formazione e di monitoraggio.

Il documento si rivolge a:

- Amministrazioni centrali dello Stato e loro Agenzie
- Regioni, Agenzie ad esse dipendenti e Ausl
- Province e Comuni
- Enti Parco Nazionali e Regionali

La strategia del *Green Public Procurement* in Italia intende perseguire i seguenti obiettivi ambientali:

- Efficienza e risparmio di risorse naturali, in particolare l'energia e conseguente riduzione di CO₂ ;
- Riduzione dei rifiuti;
- Riduzione dell'uso di sostanze pericolose.

Per il raggiungimento degli obiettivi ambientali del Piano, il GPP dovrà essere applicato nei seguenti settori merceologici:

- Arredi (mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archiviazione e sale lettura);
- Edilizia (costruzioni e ristrutturazioni di edifici con particolare attenzione ai materiali da costruzione, costruzione e manutenzione delle strade);
- Gestione dei rifiuti;
- Servizi urbani e al territorio (gestione del verde pubblico, arredo urbano);
- Servizi energetici (riscaldamento e raffrescamento degli edifici, illuminazione pubblica e segnaletica luminosa);
- Elettronica (attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio e relativi materiali di consumo, apparati di telecomunicazione);

- Prodotti tessili e calzature;
- Cancelleria (carta e materiali di consumo);
- Ristorazione (servizio mensa e forniture alimenti);
- Servizi di gestione degli edifici (servizi di pulizia e materiali per l'igiene);
- Trasporti (mezzi e servizi di trasporto, sistemi di mobilità sostenibile).

Il PAN GPP prevede la definizione di “criteri ambientali minimi” (CAM), ossia un insieme di requisiti ambientali e, quando possibile, etico-sociali collegati alle diverse fasi del pubblico incanto (oggetto dell'appalto, specifiche tecniche, criteri premianti, condizioni di esecuzione dell'appalto).

I criteri ambientali sono “minimi” in quanto elementi di base di qualificazione delle forniture verdi e atti a garantire un'adeguata risposta da parte del mercato dell'offerta ma al tempo stesso in grado di incidere sulla qualità dei prodotti e stimolarne il miglioramento nel tempo (i criteri verranno periodicamente revisionati per rispondere alle evoluzioni tecnologiche e di mercato). Per questo ovviamente essi non precludono la facoltà delle stazioni appaltanti di aggiungere criteri o di renderli più stringenti laddove esistano le condizioni appropriate.

Criteri ambientali minimi adottati:

1. **ammendanti per il suolo** (DM Ambiente del 12.10.2009, aggiornamento DM Ambiente 13.12.2013)
2. **carta in risme** (DM Ambiente del 12.10.2009, aggiornamento DM Ambiente 04.04.2013)
3. **prodotti tessili** (DM Ambiente del 22.02.2011, aggiornamento DM 11 01 2017)
4. **arredi** (DM Ambiente del 22.02.2011, aggiornamento DM 11 01 2017)
5. **illuminazione pubblica** (DM Ambiente del 22.02.2011, aggiornamento con DM Ambiente del 23.12.2013)
6. **apparecchiature da ufficio** (PC, PC portatili, fotocopiatrici, stampanti, multifunzione; DM Ambiente del 22.02.2011)
7. **servizi di ristorazione, forniture di derrate alimentari** (DM Ambiente del 25.07.2011)
8. **serramenti esterni** (DM Ambiente del 25.07.2011)
9. **servizi energetici per gli edifici (servizio di illuminazione, forza motrice e riscaldamento e raffrescamento)** (DM Ambiente del 07.03.2012)
10. **veicoli adibiti al trasporto su strada** (DM Ambiente del 8.05.2012)
11. **servizi di pulizia e la fornitura di prodotti per l'igiene** (DM Ambiente del 24.05.2012)
12. **rifiuti urbani** (DM Ambiente del 13.02.2014)
13. **cartucce di toner e a getto d'inchiostro** (fornitura e servizio, DM Ambiente 13.02.2014)
14. **arredo urbano** (DM Ambiente del 05.02.2015)
15. **edilizia** (DM 24 dicembre 2015; aggiornamento DM 11 01 2017)
16. **ausili per l'incontinenza** (DM 24 dicembre 2015)
17. L'affidamento del **servizio di sanificazione per le strutture ospedaliere** e per la fornitura di prodotti detergenti (DM 18 ottobre 2016)

Si segnala che sono incorso di revisione i CAM:

- Illuminazione pubblica

Inoltre sono in via di definizione i CAM:

- Costruzione e manutenzione delle strade
- Servizio di lavanolo

Inoltre con **DM Ambiente del 06.06.2012** è stata approvata la Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti Pubblici.

3.2 – Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 (cd Collegato Ambientale)

La **Legge n. 221 del 28 dicembre 2015**, "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (entrata in vigore il 2 febbraio 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016 ha aggiornato alcuni articolo del Codice degli Appalti in quel periodo in vigore D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (oggi abrogato dal D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50.)

L'articolo 18 disciplina l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti dei servizi nell'ambito delle categorie previste dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi – PAN GPP. In particolare l'articolo 18 ha aggiunto un nuovo articolo al D.Lgs. n. 163/ 2006, l'art. 68-bis, che rende obbligatoria l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), approvati, e di futura approvazione, per il 100% del valore posto a base d'asta per le categorie di appalto con le quali si consegue l'efficienza energetica negli usi finali e per almeno il 50% del valore posto a base d'asta, per le altre tipologie di appalto.

L'articolo 16, modifica l'art 75 (Garanzie a corredo dell'offerta) del D.Lgs. n. 163/ 2006 e prevede che le garanzie a corredo dell'offerta possano essere ridotte del 30% grazie alla registrazione EMAS, del 20% grazie alla certificazione ISO 14001 nelle gare di lavori, servizi o forniture. Mentre nella gare di servizi o forniture la certificazione Ecolabel da diritto a una riduzione del 20% dell'importo a garanzia e la carbon footprint a una riduzione del 15%.

Lo stesso articolo modifica l'art 83 del D.Lgs. n. 163/ 2006 integrando il marchio Ecolabel e la considerazione dell'intero ciclo di vita di opere, beni e servizi nei criteri premianti dell'offerta.

L'articolo 17 prevede che il possesso di determinate **certificazioni di tipo ambientale** (EMAS e Ecolabel, certificazioni ISO 14001 e 50001), costituiscano titoli preferenziali richiesti nell'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale.

Ulteriori disposizioni in materia di criteri ambientali minimi sono contenute nell'**articolo 19**, riguardante il monitoraggio dell'applicazione dei criteri ambientali minimi negli appalti pubblici, che dovrà essere condotto dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione tramite dell'Osservatorio sui contratti pubblici.

L'articolo 21 prevede l'istituzione di uno **Schema nazionale volontario** per la valutazione e la comunicazione dell'**impronta ambientale** ("Made Green in Italy"), al fine di promuovere la

competitività del sistema produttivo italiano nel contesto della crescente domanda di prodotti green.

L'articolo 23 definisce misure finalizzate a incentivare l'acquisto di **prodotti riciclati** o derivanti dal **recupero** degli **scarti** e dei materiali rivenienti dal **disassemblaggio** dei prodotti.

3.3 – Codice dei contratti pubblici -D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50

Il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50) è stato approvato in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062) (Pubblicato GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 – Suppl. Ordinario n. 10).

In particolare l'articolo 34 traspone la disposizione sui CAM, in coerenza con le disposizioni vigenti, introducendo in modo obbligatorio i criteri di sostenibilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione.

Relativamente al *Green Public Procurement* si segnala che:

Possono essere utilizzati come criteri premianti dell'offerta (Art.95.)

- la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per le persone con disabilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, rating di legalità, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni;
- il possesso di un marchio Ecolabel UE in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso;
- la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione CE n. 2013/179/UE.

Art. 96 - Viene introdotta la possibilità di valutare le offerte sulla base del costo del ciclo di vita inteso come i costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali:

- costi relativi all'acquisizione;
- costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;
- costi di manutenzione;
- costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio;
- costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato.

Art. 34 - Viene ribadito l'obbligo dell'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) approvati, di quelli che verranno aggiornati e di quelli che verranno in futuro definiti.

Art. 50 - Introduce le clausole sociali nel bando di gara e negli avvisi.

Art. 93 - Permette agli operatori economici certificati ISO14001, certificati SA 8000, certificati OHSAS 18001, certificati UNI CEI EN ISO 5000 o UNI CEI 11352 (per le ESCO), registrati EMAS o che offrano prodotti Ecolabel UE di ridurre il deposito cauzionale.

Si segnala infine che l'art. 87 si occupa della certificazione delle qualità ambientali indicando le modalità di verifica e rispondenza nelle offerte della qualità ambientale e l'art. 144 stabilisce che nella valutazione dell'offerta tecnica dei ai servizi di ristorazione si deve far riferimento a fattori relativi alla qualità dei generi alimentari con particolare preferenza per quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali, di quelli a denominazione protetta, nonché di quelli provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell' agricoltura sociale.

Di seguito vengono riportati le principali parti del "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (Dlgs 18 aprile 2016, n. 50) che regolamentano l'adozione del GPP.

Art. 30 "Principi"

1. ***Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.***
3. ***Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X.***

Nell'articolo dedicato ai *Principi* viene definito legittimo considerare prioritaria in una gara d'appalto l'esigenza di tutelare l'ambiente e la salute umana, di promuovere lo sviluppo sostenibile e di tutelare le esigenze sociali nonché l'elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale ed ambientale elencate nell'allegato X che contiene le seguenti disposizioni:

- Convenzione OIL 87 sulla **libertà d'associazione e la tutela del diritto di organizzazione**;
- Convenzione OIL 98 sul **diritto di organizzazione e di negoziato collettivo**;
- Convenzione OIL 29 sul **lavoro forzato**;
- Convenzione OIL 105 sull'**abolizione del lavoro forzato**;
- Convenzione OIL 138 sull'**età minima**;
- Convenzione OIL 111 sulla **discriminazione nell'ambito del lavoro e dell'occupazione**;
- Convenzione OIL 100 sulla **parità di retribuzione**;
- Convenzione OIL 182 sulle **peggiori forme di lavoro infantile**;

- **Convenzione di Vienna** per la protezione dello strato di ozono e **protocollo di Montreal** relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono;
- **Convenzione di Basilea** sul controllo dei **movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi** e del loro smaltimento;
- **Convenzione di Stoccolma** sugli **inquinanti organici persistenti**;
- **Convenzione di Rotterdam** sulla procedura di previo assenso informato per taluni **prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale** (UNEP/FAO, lettera convenzione PIC).

Ai sensi dell'articolo 94 comma 2 *“La stazione appaltante può decidere di **non aggiudicare l'appalto** all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta **non soddisfa gli obblighi** di cui all'articolo 30, comma 3”.*

Art. 34 “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale”

1. *Le **stazioni appaltanti** contribuiscono al **conseguimento degli obiettivi ambientali** previsti dal **Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione** attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle **specifiche tecniche** e delle **clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi** adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, a quanto specificamente previsto all' articolo 144.*
2. *[...] l'**obbligo si applica per gli affidamenti di qualunque importo, per almeno il 50 per cento del valore a base d'asta**, relativamente alle categorie di forniture e affidamenti **non connesse agli usi finali di energia** e oggetto dei criteri ambientali minimi, **mentre si applica per l'intero valore delle gare**, relativamente alle categorie di appalto con le quali si può conseguire l'efficienza energetica negli usi finali quali:*
 - a) acquisto di lampade a scarica ad alta intensità, di alimentatori elettronici e di moduli a LED per illuminazione pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica;*
 - b) attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio, quali personal computer, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici;*
 - c) servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici;*
 - d) affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione.*

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può essere previsto, altresì l'aumento progressivo della percentuale del 50 per cento del valore a base d'asta indicato al comma 2.

In questo articolo si fa riferimento al fatto che l'ente appaltante, deve applicare i CAM attualmente in vigore e quelli che in futuro verranno approvati o aggiornati nelle percentuali indicate.

Art. 69 "Etichettature"

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, possono imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, un'etichettatura specifica come mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) i requisiti per l'etichettatura sono idonei a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto e riguardano soltanto i criteri ad esso connessi;
- b) i requisiti per l'etichettatura sono basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;
- c) le etichettature sono stabilite nell'ambito di un apposito procedimento aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti pubblici, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative;
- d) le etichettature sono accessibili a tutte le parti interessate;
- e) i requisiti per l'etichettatura sono stabiliti da terzi sui quali l'operatore economico che richiede l'etichettatura non può esercitare un'influenza determinante.

2. Se le amministrazioni aggiudicatrici non richiedono che i lavori, le forniture o i servizi soddisfino tutti i requisiti per l'etichettatura, indicano a quali requisiti per l'etichettatura fanno riferimento. Le amministrazioni aggiudicatrici che esigono un'etichettatura specifica accettano tutte le etichettature che confermano che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano i requisiti equivalenti.

3. Se un operatore economico dimostra di non avere la possibilità di ottenere l'etichettatura specifica indicata dall'amministrazione aggiudicatrice o un'etichettatura equivalente entro i termini richiesti, per motivi ad esso non imputabili, l'amministrazione aggiudicatrice accetta altri mezzi di prova, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, idonei a dimostrare che i lavori, le forniture o i servizi che l'operatore economico interessato deve prestare soddisfano i requisiti dell'etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati dall'amministrazione aggiudicatrice.

Si introduce la possibilità da parte della stazione appaltante di imporre (nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto) un'etichettatura specifica come mezzo esclusivo di conformità ai criteri ambientali e sociali richiesti.

Art. 50 “Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi”

- 1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti possono inserire, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.**

Nell'articolo si sottolinea la facoltà da parte delle stazioni appaltanti di contribuire, attraverso clausole sociali, alla stabilità occupazionale e alle prescrizioni previste dalle norme di rinvio ai contratti collettivi contenute all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81-contenente la disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni.

Art. 87 “Certificazione delle qualità ambientali”

- 2. Le stazioni appaltanti, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale, fanno riferimento al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi di gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, purché gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile.**
- 3. Le stazioni appaltanti, qualora richiedano agli operatori economici la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare la conformità ai criteri di cui al comma 2 dell'articolo 34, fanno riferimento a organismi di valutazione della**

conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008 ²del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17000.

Nell'articolo si precisa quali siano le certificazioni rilasciate da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di norme di gestione ambientale: il sistema comunitario (EMAS) o a norme di gestione ambientale, giudicate equivalenti, basate standard internazionali (ISO 14001).

Art. 93 “Garanzie per la partecipazione alla procedura”

7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento(CE)n.1221/2009del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE)n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Nell'articolo si precisa che la riduzione delle garanzie per la partecipazione alla gara è un diritto da parte delle ditte in possesso delle certificazioni aziendali o di prodotto previste, in quanto

² Regolamento relativo all'accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti

nell'articolo si legge che “per fruire delle riduzioni [...] l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti”

Art. 95 “Criteri di Aggiudicazione dell'appalto”

2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le **stazioni appaltanti**, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, **procedono all'aggiudicazione degli appalti** e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, **sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del **miglior rapporto qualità/prezzo** o **sulla base dell'elemento prezzo o del costo**, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente **all'articolo 96**.

3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a) i contratti relativi ai **servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica**, nonché ai servizi ad **alta intensità di manodopera**, come definiti all'articolo 50, comma 2;

6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare:

a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per le persone con disabilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni;

b) **il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE)** in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, **in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni** oggetto del contratto stesso;

c) **il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio**, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione

*d) la **compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra** associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni*

Nell'articolo si intendono con il termine "offerta economicamente più vantaggiosa" tutti i criteri di aggiudicazione (rapporto qualità prezzo, prezzo più basso o costo più basso lungo l'intero ciclo di vita) anche se le amministrazioni aggiudicatrici non possano usare solo il prezzo come unico criterio di aggiudicazione per le gare relative a servizi ad alta intensità di manodopera.

Sono riconosciuti come criteri premianti delle offerte: il possesso del marchio Ecolabel UE, la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra e la certificazione OSHAS 18001.

Art. 96 "Costi del ciclo di vita"

I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro:

a) costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali:

*1) **costi relativi all'acquisizione;***

*2) **costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;***

*3) **costi di manutenzione;***

*4) **costi relativi al fine vita**, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio;*

*b) costi **imputati a esternalità ambientali** legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, purché il loro valore monetario possa essere determinato e verificato. Tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici.*

*2. Quando valutano i costi utilizzando un **sistema di costi del ciclo di vita**, le stazioni appaltanti **indicano nei documenti di gara i dati** che gli offerenti devono fornire e il **metodo che la stazione appaltante impiegherà** al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati.*

Per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali, il metodo deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

a) essere basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori. Se il metodo non è stato previsto per un'applicazione ripetuta o continua, lo stesso non deve favorire né svantaggiare indebitamente taluni operatori economici;

b) essere accessibile a tutte le parti interessate.

Nell'articolo si stabilisce che il prezzo di acquisto di un prodotto, servizio o un'opera è solo uno degli elementi del costo nell'intero processo di acquisto, possesso e smaltimento. I costi del ciclo di vita (life-cycle costing, LCC) includono tutte le spese da sostenere per un prodotto, opera o servizio:

- prezzo di acquisto con relativi costi (consegna, installazione, messa in funzione, ecc.)
- spese di esercizio, compresi elettricità, ricambi e manutenzione
- costi di fine vita, quali smantellamento o smaltimento Il calcolo LCC può anche includere fattori esterni.

L'introduzione del costo del ciclo di vita come criterio di aggiudicazione di un appalto determina da parte della stazione appaltante di:

- porre l'attenzione non solo sui costi di acquisto;
- poter tracciare precisamente la filiera del prodotto/servizio/lavoro;
- poter individuare gli aspetti critici non solo ambientali, ma anche sociali ed economici degli acquisti pubblici;
- poter calcolare i costi effettivi che accompagnano un qualsiasi approvvigionamento.

Per l'applicazione dei costi del ciclo di vita come criterio di aggiudicazione è necessario giungere a una standardizzazione delle metodologie di calcolo che devono essere scientificamente basate.

Il calcolo dei costi del ciclo di vita è indipendentemente dagli obiettivi ambientali di un ente pubblico anche se è indubbio che una fornitura, un lavoro o un servizio *green* possano risultare anche il meno costosi in assoluto perché determinano:

- risparmi sull'uso di elettricità e acqua
- risparmi sui costi di manutenzione e gestione
- risparmi sui costi di smaltimento.

Il Nuovo Codice Appalti e opere Superspecialistiche

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dell'11 novembre 2016 definisce le nuove categorie sulle opere superspecialistiche (cosiddette "SIOS"). In attuazione dell'art. 89 comma 11 del Nuovo Codice degli Appalti (D.lgs 50/2016), viene definito l'elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione.

In particolare, il decreto prevede l'aggiunta della categoria OS32 (strutture in legno) tra le 15 lavorazioni ad alto contenuto tecnologico.

Grazie a tale modifica, l'affidatario dei lavori in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali non potrà più eseguire direttamente le opere in legno, ma dovrà avvalersi di imprese aventi la qualificazione OS32 richiesta in base all'importo della gara.

Inoltre, se l'importo delle opere in legno supera il 10% dell'appalto, la compagine appaltatrice è vincolata a organizzarsi secondo una specifica Associazione Temporanea di Imprese (ATI), considerando così in modo paritetico "imprese generali" e le imprese del settore "legno strutturale". Inoltre, vista la rilevanza tecnologica dei lavori per tutte le categorie individuate come superspecialistiche è fatto divieto di avvalimento.

*Il presente Decreto va oltre: il legislatore infatti, in ragione della specificità delle SIOS, definisce dei **requisiti di specializzazione** che comprendono la formazione continua del personale tecnico e, laddove pertinente, la presenza di adeguati stabilimenti industriali.*

4 – I marchi ecologici ed etico-sociali

Le eco-etichette sono quelle asserzioni che forniscono informazioni sulla performance ambientale complessiva, o su uno o più aspetti ambientali specifici, di un prodotto.

Le etichette basate sul sistema multi-criterio (che considera l'intero ciclo di vita Life Cycle Assessment- LCA) definite ai sensi dello standard ISO 14024 possono essere utilizzate in una gara d'appalto come mezzo di verifica di alcuni criteri ambientali vincolanti (presenti nel capitolato) oppure come criterio premiante dell'offerta.

Sono etichette di parte terza, ossia verificate da un organismo indipendente dal produttore e dall'acquirente, che ne certifica la conformità a criteri ambientali e prestazionali che sono predeterminati e di dominio pubblico. I programmi di etichettatura ambientale di Tipo I hanno il compito di identificare e promuovere prodotti di eccellenza ambientale.

Sono marchi ecologici di prodotto:



EU Ecolabel

L'Ecolabel UE (Regolamento CE n. 66/2010) è il marchio dell'Unione Europea di qualità ecologica che premia i prodotti e i servizi migliori dal punto di vista ambientale, che possono così diversificarsi dai concorrenti presenti sul mercato, mantenendo comunque elevati standard prestazionali. Infatti, l'etichetta attesta che il prodotto o il servizio ha un ridotto impatto ambientale nel suo intero ciclo di vita. Il marchio Ecolabel UE è uno strumento volontario, selettivo e con diffusione a livello europeo.



Blauer Engel

Blauer Engel (Angelo Blu) è la certificazione ecologica di prodotto tedesca; attiva dal 1978, è il primo marchio ambientale di prodotto presente sul mercato.

I prodotti che riportano questo marchio devono rispettare criteri restrittivi che tengono in considerazione: l'intero ciclo di vita del prodotto (uso di materie prime, produzione, utilizzo e smaltimento); tutti gli aspetti di protezione ambientale (contenuto di sostanze pericolose, emissione di inquinanti, rumore, risparmio di energia, materie prime e acqua); sicurezza (tutela della salute).



Nordic Swan

Nordic Swan è il marchio di qualità ecologica di prodotto dei paesi scandinavi (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia). I prodotti su cui è apposto devono rispettare standard elevati di qualità ambientale, che tengono in considerazione gli impatti lungo tutto il ciclo di vita del prodotto, garantendo allo stesso tempo performance ottimali.

Inoltre, sono presenti sul mercato anche etichette riguardanti la certificazione di prodotti provenienti da foreste gestite in modo sostenibile come PEFC e FSC o i marchi Energy Star e TCO (assegnati a strumentazione informatica che soddisfa requisiti di risparmio energetico) o i marchi Plastica Seconda Vita o Remade in Italy per i prodotti riciclati.



Energy Star

È il marchio che l'Ente per l'Ambiente Statunitense (EPA) conferisce ai computer a ridotto consumo energetico. L'adozione di questo marchio prevede il rispetto di limiti massimi di consumo nella fase di stand by, mentre non pone limiti sui consumi nella fase di utilizzo.



TCO

Il marchio TCO su un prodotto elettrico ed elettronico garantisce elevate performance energetiche (sia in fase di stand-by sia di utilizzo), ergonomia e bassi livelli di emissioni di onde elettromagnetiche. Il marchio dal 1990 si occupa del controllo e della certificazione della qualità dei dispositivi elettronici, al fine di garantire un ambiente di lavoro quanto più possibile ergonomico e privo di emissioni elettromagnetiche.



Plastica Seconda Vita

È il primo marchio italiano ed europeo dedicato alla plastica riciclata. Garantisce l'identificazione, la rintracciabilità ed il contenuto percentuale di materie plastiche riciclate nei materiali, nei prodotti o nelle loro componenti.



Remade in Italy

Questo marchio verifica che un prodotto “made in Italy” sia realizzato con materiale riciclato. Inoltre la certificazione. Garantisce la tracciabilità dei materiali all’interno della filiera di produzione, partendo dalla verifica dell’origine delle materie prime in ingresso, fino all’uscita dei nuovi prodotti riciclati, rappresentando così un modello per la verifica della qualità e sostenibilità del riciclo.

I principali marchi ecologici da utilizzare nell’acquisto di derrate alimentari nell’appalto del servizio di ristorazione collettiva o nell’appalto per la distribuzione automatica di alimenti e di bevande calde o fredde sono:

Agricoltura biologica



L'agricoltura biologica è un tipo di agricoltura che considera l'intero ecosistema agricolo, sfrutta la naturale fertilità del suolo favorendola con interventi limitati; promuove la biodiversità dell'ambiente in cui opera ed esclude l'utilizzo di prodotti di sintesi (salvo quelli specificatamente ammessi dal regolamento comunitario) ed organismi geneticamente modificati.

Il marchio biologico europeo è apposto su prodotti alimentari confezionati che contengono almeno il 95% degli ingredienti provenienti da agricoltura biologica. A partire dal 2009 il marchio deve essere presente su tutti i prodotti alimentari confezionati commercializzati come biologici.



Fairtrade

Il marchio Fairtrade (marchio di garanzia del Commercio Equo e Solidale) ha lo scopo di diffondere nella grande distribuzione i prodotti Equo e Solidali. Questa etichetta garantisce che i prodotti con il suo simbolo siano stati lavorati senza causare sfruttamento e povertà nei Paesi del Sud del Mondo e che vengano acquistati e commercializzati secondo i principi del commercio equo e solidale.

Il sistema di gestione ambientale di un'organizzazione (azienda o Ente Pubblico) può essere implementato secondo i due standard di riferimento:



EMAS

Acronimo di "Environmental Management and Audit Scheme"- Regolamento (CE) n. 1221/2009 attraverso il quale si passa da una impostazione di tipo *command and control* a una fondata sulla corresponsabilizzazione delle imprese nel miglioramento della qualità dell'ambiente, stimolandole ad adottare comportamenti ambientalmente sostenibili. In tal senso, si collocano accanto al sistema EMAS gli accordi volontari tra imprese e PA., la fiscalità ambientale e gli incentivi gestionali o finanziari. In Italia il sistema fa capo al Comitato Ecolabel-Ecoaudit che assegna il marchio ecologico e accredita i verificatori ambientali (sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione Europea).

Il sistema EMAS ha una notevole valenza politica, poiché assegna all'impresa una responsabilità diretta nella crescita complessiva della qualità ambientale.

ISO 14001

La norma ISO (International Organization for Standardization) 14001: Environmental Management System - Specification with guidance for use definisce i requisiti organizzativo-gestionali di tipo ambientale che un ente deve soddisfare per ottenere il riconoscimento di un certificatore esterno.

5 – La certificazione PEFC

E' di fondamentale importanza che tutti coloro che usano materie prime di origine forestale per il proprio prodotto, si pongano il problema della provenienza e della sostenibilità della carta. Avere la garanzia che le foreste possano produrre materia prima senza essere distrutte è possibile, nasce per questo la certificazione di gestione forestale sostenibile PEFC. La certificazione forestale è un meccanismo che si avvale della verifica in campo da parte di organismi di certificazione di parte terza per garantire che una foresta sia gestita in conformità a degli standard gestionali basati sulla sostenibilità, standard riconosciuti a livello internazionale.

Che cos'è lo schema di certificazione PEFC?

Il PEFC è un'organizzazione mondiale non governativa, no-profit indipendente, che promuove, a livello mondiale, la gestione sostenibile delle foreste attraverso una certificazione rilasciata da un organismo di certificazione esterno e totalmente indipendente rispetto al PEFC, una certificazione che è riconosciuta a livello internazionale. PEFC è l'acronimo di Programme for Endorsement of Forest Certification schemes che significa Programma per il Riconoscimento di Schemi di Certificazione Forestale.

Il marchio PEFC identifica i prodotti costituiti da materia prima legnosa che proviene da foreste certificate PEFC. Lo schema di certificazione PEFC è lo schema più diffuso e più famoso al mondo per la gestione sostenibile delle foreste con la maggiore superficie forestale certificata ed è specifico per la certificazione delle foreste, del legno e carta.

Chi sostiene il PEFC?

Il PEFC gode a livello internazionale del sostegno di numerosi soggetti appartenenti al settore foresta-legno quali:

- proprietari forestali;
- amministrazioni pubbliche;
- organizzazioni e associazioni per la commercializzazione del legno;
- associazioni di categoria e della società civile;
- sindacati dei lavoratori;
- organizzazioni non governative e organizzazioni ambientaliste, tra le quali in Italia segnaliamo Adiconsum, Altroconsumo e Legambiente.

Quali sono le caratteristiche di una gestione forestale sostenibile?

Un foresta viene gestita in modo sostenibile quando:

- la quantità di legname tagliato non è mai superiore alla quantità che cresce in foresta;
- dopo il taglio, gli alberi verranno ripiantati o verranno aiutati a rinnovare naturalmente;
- vengono tutelati gli habitat per piante e animali selvatici e tutte quelle funzioni di protezione che normalmente la foresta svolge nei confronti del clima, del suolo e dell'acqua;

- devono essere rispettati i diritti e il benessere dei lavoratori, delle popolazioni locali e dei proprietari forestali, ovvero di tutti coloro i quali si guadagnano da vivere in bosco o grazie ad esso;
- viene incoraggiato lo sviluppo locale perché da esso dipende il benessere e la sopravvivenza del bosco stesso.

Esiste quindi la necessità da parte dei proprietari e dei gestori forestali di avere a disposizione uno strumento attendibile e credibile per dimostrare che il legno prodotto provenga da foreste gestite in modo sostenibile. Questo strumento è rappresentato dalla Certificazione di Gestione Forestale Sostenibile.

Che cosa fa il PEFC?

La certificazione forestale PEFC è la garanzia che la materia prima legnosa per carta e prodotti in legno deriva da foreste gestite in maniera sostenibile attraverso controlli di parte terza. Le foreste certificate sono regolarmente controllate da ispettori indipendenti. I seguenti principi devono essere applicati e sono parte integrante della gestione forestale PEFC:

- la conservazione della foresta come habitat per animali e piante,
- il mantenimento della funzione protettiva delle foreste nei confronti dell'acqua, del terreno e del clima,
- la tutela della biodiversità degli ecosistemi forestali,
- la verifica dell'origine delle materie prime legnose,
- regolazione del taglio delle piante rispettando il naturale ritmo di crescita della foresta,
- l'obbligo che le aree soggette al taglio vengano rimboschite o preferibilmente rigenerate e rinnovate naturalmente,
- la tutela, i diritti e la salute dei lavoratori,
- la promozione delle filiere corte,
- la garanzia dei diritti delle popolazioni indigene e dei proprietari forestali.

Come garantisco il prodotto finito?

Attraverso la Certificazione di Catena di Custodia PEFC, che è un sistema per tracciare il materiale certificato dalla foresta al prodotto finito, fornendo così garanzia che il prodotto provenga - a tutti gli effetti - da una foresta certificata. Anche la certificazione di Catena di Custodia viene emessa da un organismo di certificazione indipendente e accreditato che verifica che il sistema di registrazione del flusso del legno di un'azienda soddisfi i precisi requisiti dello schema di certificazione PEFC.

Tutti i prodotti che portano il marchio PEFC sono tracciati e tracciabili per dare garanzia al consumatore sull'origine legale e sostenibile della materia prima legnosa.

Il PEFC nel mondo

Il PEFC è presente in 34 paesi nel mondo con foreste certificate e 40 nazioni membri.

Circa 275 milioni di ettari di foreste sono certificati secondo gli standard riconosciuti dal PEFC e conformi alle soglie rigorose stabilite a livello internazionale. I due terzi delle foreste certificate al mondo sono PEFC. Sono più di 17.000 le aziende certificate per la Catena di Custodia PEFC al mondo.

6 Inserimento di criteri di GPP nelle procedure di acquisto.

Sulla base delle prescrizioni contenute all'interno dei documenti sui Criteri Ambientali Minimi (CAM), l'introduzione di detti criteri green nelle procedure di acquisto di beni e servizi per la pubblica amministrazione può avvenire nelle seguenti modalità:

Parte del Bando	Fornitura di prodotti	Servizi
<p>Oggetto</p>	<p>Si può far riferimento in modo generale all'effetto ambientale della fornitura</p> <p>(es. arredi ambientalmente sostenibili).</p>	<p>Si può far riferimento in modo generale all'effetto ambientale del servizio</p> <p>(es. servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale).</p>
<p>Specifiche tecniche</p>	<p>Le specifiche tecniche indicano le caratteristiche ambientali che la fornitura deve rispettare.</p> <p>Ad esempio, può essere richiesto che il bene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia fatto in legno o suoi derivati provenienti da fonti legali - sia fatto di materiale riciclato; - non contenga determinate sostanze pericolose. <p>Si possono inserire parte dei requisiti ambientali necessari per l'ottenimento dei marchi ecologici di prodotto basati sull'analisi del ciclo di vita dei prodotti (es. Marchio Ecolabel o altra attestazione equivalente)</p>	<p>Le specifiche tecniche indicano le caratteristiche ambientali che il servizio o i prodotti /macchinari necessari per il loro espletamento devono possedere.</p> <p>Ad esempio, può essere richiesto che il servizio sia esplicito attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la minimizzazione della produzione di rifiuti; - la minimizzazione dei consumi energetici; - la minimizzazione dei consumi idrici
<p>Selezione dei candidati</p>		<p>Si possono richiedere come prova della capacità tecnica dei candidati l'adozione di un sistema di gestione ambientale (la certificazione ISO14001 o la registrazione EMAS potranno essere richieste come prova del</p>

Parte del Bando	Fornitura di prodotti	Servizi
		rispetto del requisito)
Aggiudicazione	Possono essere assegnati dei punteggi premianti alle caratteristiche/prestazioni stabilite	Possono essere assegnati dei punteggi premianti alle caratteristiche/prestazioni stabilite
Clausole contrattuali	Possono essere richieste specifiche modalità di consegna Per es. ritiro e smaltimento della merce che prevedano una riduzione degli impatti ambientali	Può essere richiesto che il servizio venga eseguito adottando pratiche e misure per la riduzione degli impatti ambientali. Può essere richiesta la formazione del personale su tematiche ambientali.

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) hanno le seguenti caratteristiche:

- sono **indicazioni di carattere tecnico** che devono essere utilizzate nelle procedure d'acquisto (oggetto dell'appalto, specifiche tecniche, criteri di aggiudicazione, condizioni di esecuzione del contratto, requisiti di qualificazione del prodotto)
- qualificano gli appalti come **“verdi”** nell'ambito del Piano Nazionale GPP
- Sono elementi **“di base identificano un acquisto come verde”** e capaci di garantire un'adeguata risposta da parte del mercato
- **non precludono** la facoltà di aggiungere **ulteriori criteri** o di renderli più stringenti
- sottoposti a **revisione** periodica
- possono contenere considerazioni **etico-sociali**

Vengono riportate, di seguito, indicazioni tecnico/operative per inserire criteri ambientali per alcune forniture di prodotti e servizi che riguardano la filiera legno e carta.

**OGGETTO:
ACQUISTO DI CARTA ECOLOGICA IN RISME RICICLATA³**

SPECIFICHE TECNICHE

Fibre di cellulosa

La carta deve essere costituita almeno per il 70% in peso da fibre riciclate. Le fibre vergini utilizzate per la fabbricazione della carta devono provenire da foreste gestite in modo responsabile o da fonti controllate.

Verifica

Possesso di eco-etichette:

Der Blauer Engel

Nordic Swan

Ecolabel Europeo

FSC Riciclato/PEFC Riciclato

Altre certificazioni di terza parte che prevedono il rispetto del criterio

Asserzione ambientale auto-dichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attesti il rispetto del criterio in questo caso l'offerente deve presentare una dichiarazione d'impegno ad accettare una ispezione da parte di un organismo riconosciuto volta a verificare la rispondenza del criterio sottoscritta dal legale rappresentante del produttore

Processo di sbiancamento delle polpe di cellulosa

Il coloro gassoso non deve essere utilizzato come agente sbiancante

Verifica

L'offerente deve indicare la marca e la denominazione commerciale del prodotto e si impegna a fornire indicazione della eventuale certificazione di parte terza che attesti il rispetto del criterio (Ecolabel Europeo, Der Blauer Engel, Nordic Swan).

CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATIVE - CRITERI PREMIANTI

Emissioni Inquinanti

Si assegnano dei punteggi all'offerta che rispetta il criterio n. 1 "Emissioni in acqua e nell'aria" e parti del criterio n. 4 "Sostanze e miscele il cui uso è escluso o limitato".

Verifica

Possesso del marchio Ecolabel Europeo o altre etichette ambientali di Tipo I

L'offerente non in possesso della certificazione dovrà presentare una relazione di conformità di un organismo riconosciuto.

Percentuale di fibre di cellulosa riciclata post-consumo

Si assegnano dei punteggi in maniera proporzionale alle offerte di carta contenente una maggiore percentuale di cellulosa riciclata post consumo rispetto al peso complessivo della cellulosa impiegata

Verifica

Possesso del marchio Ecolabel Europeo o altre etichette ambientali di Tipo I

L'offerente non in possesso della certificazione dovrà presentare una relazione di conformità di un organismo riconosciuto.

³ DM 4 Aprile 2013

**OGGETTO:
ACQUISTO DI CARTA ECOLOGICA MISTA O VERGINE IN RISME⁴**

SPECIFICHE TECNICHE

Fibre di cellulosa

La fibra grezza della carta può essere costituita da fibre di cellulosa vergine o da fibre di cellulosa mista (ovvero costituita da fibre vergini e riciclate con contenuto di cellulosa riciclata inferiore al 70% in peso del totale). Le fibre vergini utilizzate per la fabbricazione della carta devono provenire da foreste gestite in modo responsabile o da fonti legali

Verifica

Possesso di eco-etichette: FSC/PEFC o equivalente

Der Blauer Engel

Nordic Swan

Ecolabel Europeo

Altre certificazioni di terza parte che prevedono il rispetto del criterio Asserzione ambientale auto-dichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attesti il rispetto del criterio in questo caso l'offerente deve presentare una dichiarazione d'impegno ad accettare un'ispezione da parte di un organismo riconosciuto volta a verificare la rispondenza del criterio sottoscritta dal legale rappresentante del produttore

Processo di sbiancamento delle polpe di cellulosa

Il coloro gassoso non deve essere utilizzato come agente sbiancante

Verifica

L'offerente deve indicare la marca e la denominazione commerciale del prodotto e si impegna a fornire indicazione della eventuale certificazione di parte terza che attesti il rispetto del criterio (Ecolabel Europeo, Der Blauer Engel, Nordic Swan).

CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATIVE - CRITERI PREMIANTI

Emissioni Inquinanti

Si assegnano dei punteggi all'offerta che rispetta il criterio n. 1 "Emissioni in acqua e nell'aria" e parti del criterio n. 4 "Sostanze e miscele il cui uso è escluso o limitato".

Verifica

Possesso del marchio Ecolabel Europeo o altre etichette ambientali di Tipo I

L'offerente non in possesso della certificazione dovrà presentare una relazione di conformità di un organismo riconosciuto.

⁴ DM 4 Aprile 2013

OGGETTO:
ACQUISTO DI ARREDI PER UFFICI E SCOLASTICI AMBIENTALMENTE SOSTENIBILI⁵

SPECIFICHE TECNICHE

Legno e materiali a base di legno

Il legno e i materiali a base di legno devono essere ottenuti da legname proveniente da fonti legali.

Verifica:

Gli offerenti devono presentare adeguati attestati di conformità al requisito. Tali attestati devono essere riferiti alle parti in legno significative del prodotto finito. Ai fine di dimostrare il soddisfacimento di questo requisito, valgono come attestati di conformità:

- i certificati di catena di custodia rilasciati seguendo schemi riconosciuti a livello internazionale (per es.: FSC, PEFC o equivalente).
- Le certificazioni di legalità, riconosciute a livello internazionale rilasciate da organismi di certificazione o da competenti autorità governative
- le attestazioni governative, quali: licenze di gestione o piani di gestione approvati e documentazione che dimostri la tracciabilità della filiera;
- La certificazione di legalità rilasciata ai sensi del “Regolamento (CE) N. 2173/2005 del Consiglio relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea” e del successivo “Regolamento (CE) N. 1024/2008 della Commissione, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, in caso di legname proveniente da un paese sottoscrittore di un accordo di partenariato con l’Unione Europea.

In alternativa, gli offerenti devono indicare i tipi (specie), le quantità e le origini (provenienza) del legno utilizzato nella produzione, allegando una dichiarazione di legalità, che garantisca la tracciabilità del legno lungo l’intera catena produttiva, dalla foresta al prodotto finale. In questo caso, se le prove fornite non sono ritenute sufficienti a dimostrare la conformità al requisito di legalità, le amministrazioni contraenti possono chiedere ai fornitori ulteriori chiarimenti o elementi di prova.

Legno riciclato

Il legno riciclato, quando utilizzato per la produzione dei pannelli a base di legno costituenti il prodotto finito, non deve contenere le sostanze di seguito elencate in quantità maggiore a quella specificata.

Elemento/composto	mg/kg di legno riciclato
Arsenico	25
Cadmio	50
Cromo	25
Rame	40
Piombo	90
Mercurio	25
Cloro	1000
Fluoro	100
Pentaclorofenolo	5
Creosoto	0,5

Verifica

Documentazione del produttore di pannelli, basata su rapporti di prova eseguiti da un organismo riconosciuto (es. laboratorio accreditato in base alla norma UNI EN ISO 17025), secondo i metodi raccomandati nell’appendice A. Sono ammesse come strumenti di verifica le Dichiarazioni ambientali di prodotto redatte secondo ISO 14025:2006. Si presume conforme al requisito il prodotto

⁵ DM 11 gennaio 2017

in possesso dell'etichetta EU Ecolabel 2009/894.

Plastica

Tutte le parti di plastica di peso ≥ 50 g, ad esclusione dei rivestimenti in film o laminati di materiale sintetico, devono essere contrassegnate con un marchio di identificazione che consenta il riciclaggio in conformità della norma UNI EN ISO 11469 "Materie plastiche - Identificazione generica e marcatura di prodotti di materie plastiche".

Verifica

I prodotti devono rispondere al requisito con la presenza del marchio di identificazione.

Rivestimenti superficiali con prodotti vernicianti

I prodotti vernicianti usati per il rivestimento delle superfici non devono essere etichettati con le seguenti frasi di rischio: R45, R49, R60, R61, R63, R62, R46, R68, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R46, R48, R50, R50/53, R51, R51/53, e R68, sulla base dei criteri di classificazione riportati nelle Direttive 67/548/CE e 99/45/CE, sostituite dal Regolamento CLP n. 1272/2008.

Il contenuto di composti organici volatili (COV) nelle vernici utilizzate nel prodotto fornito dal fabbricante non deve superare il limite del 60% in peso.

Verifica

Gli offerenti devono presentare l'elenco dei prodotti usati per il trattamento delle superfici di ciascun materiale presente nei mobili, allegando la relativa scheda tecnica informativa in materia di sicurezza o documentazione equivalente (ad esempio: rapporti di prova del produttore di vernici) attestante la conformità ai suddetti criteri. Il contenuto di COV nelle vernici deve essere determinato con i metodi descritti nella UNI EN ISO 11890-1 per i prodotti bicomponenti o UNI EN ISO 11890-2 per i prodotti monocomponente.

Il possesso dell'etichetta EU Ecolabel 2009/894 CEE, o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità.

Adesivi e colle

Il contenuto di COV negli adesivi pronti all'uso utilizzati per assemblare il mobile non deve superare il 10% in peso nei prodotti a base acqua e il 30% nei prodotti a base solvente.

Verifica

Verifica: L'offerente deve presentare un elenco di tutti gli adesivi utilizzati per assemblare il mobile allegando le relative schede di sicurezza o documentazione equivalente (ad esempio: rapporti di prova del produttore di adesivi e colle) che indichi il contenuto di COV e dimostri il soddisfacimento del requisito. La percentuale di COV negli adesivi deve essere determinata con i metodi descritti nelle parti appropriate della norma UNI EN ISO 11890.

Il possesso dell'etichetta EU Ecolabel 2009/894 CEE, o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità.

Requisiti dell'imballaggio

L'imballaggio (primario, secondario e terziario) deve:

- rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV "Rifiuti" del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche, in particolare:
- UNI EN 13427:2005 Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
- UNI EN 13428:2005 Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione
- Prevenzione per riduzione alla fonte
- UNI EN 13429:2005 Imballaggi – Riutilizzo
- UNI EN 13430:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali
- UNI EN 13431:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo
- UNI EN 13432:2002 Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione -Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi.

Se in carta o cartone, essere costituito per almeno il 90% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%.

Verifica

L'offerente deve descrivere l'imballaggio che utilizzerà, indicando a quale delle norme tecniche sopra richiamate è conforme (riportare il tipo di materiale o di materiali con cui è costituito, le quantità utilizzate, le misure intraprese per ridurre al minimo il volume dell'imballaggio, come è realizzata l'assemblaggio fra materiali diversi e come si possono separare) e dichiarare il contenuto di riciclato.

Per quanto riguarda il requisito di cui alla lett. b), si presume conforme l'imballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 "Asserzioni Ambientali Autodichiarate" (ad esempio il simbolo del ciclo di Mobius) o alla norma UNI EN ISO 14024 "Etichettatura ambientale di tipo I" (ad esempio "Plastica Seconda Vita" ed equivalenti).

Disassemblabilità

Il mobile deve essere progettato in modo tale da permetterne il disassemblaggio al termine della vita utile, affinché le sue parti e componenti possano essere riutilizzati, riciclati o recuperati a fini energetici.

In particolare, materiali come alluminio, acciaio e vetro, legno e plastica (ad esclusione dei rivestimenti in film o laminati), devono essere separabili.

Verifica

L'offerente deve fornire una scheda tecnica esplicativa (schema di disassemblaggio) che specifichi il procedimento da seguire per il disassemblaggio, che deve consentire la separabilità manuale degli elementi costituiti da materiali diversi.

CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATIVE - CRITERI PREMIANTI

Legno e materiali a base di legno - Gestione sostenibile delle foreste

I prodotti sono costituiti da parti in legno o materiali a base di legno provenienti da foreste gestite in modo sostenibile per almeno il 70%.

Verifica: Presentazione della documentazione utile a tracciare l'intera filiera produttiva (dalla foresta al prodotto) dei "passaggi di custodia" e delle quantità utilizzate nel prodotto finito. In particolare:

- Indicazione del tipo di legname utilizzato, dell'origine del legname, dell'annessa documentazione che attesti la gestione sostenibile della foresta di cui è origine, della quantità media utilizzata sul prodotto finito espressa in percentuale in peso sul totale.
- Documentazione fiscale utile alla tracciabilità sopra riferita
- Il prodotto è ritenuto conforme se in possesso del certificato di catena di custodia riconosciuto a livello Internazionale PEFC/FSC con attestazione del rispetto della percentuale minima del 70% di presenza effettiva di materia prima proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile nel prodotto certificato, o equivalenti.

Contenuto di materiale riciclato

I prodotti devono essere costituiti prevalentemente da materiale riciclato, in misura almeno pari al 70% del peso complessivo del materiale a base di legno, metallo o vetro che costituisce il mobile finito.

Verifica

Gli offerenti devono fornire documentazione appropriata da cui risulti il contenuto in percentuale sul peso di materiale riciclato.

Le certificazioni (ad esempio, per le parti in legno: FSC recycled; PEFC, ecc.) che attestano la presenza di una determinata percentuale di legno riciclato possono essere usate a questo scopo. Nel caso di altri materiali costituenti i mobili (metalli e vetro) che, pur essendo frequentemente costituiti da percentuali elevate di riciclato, non dispongono di strumenti simili, possono essere utilizzate delle asserzioni ambientali auto-dichiarate (secondo la UNI EN ISO 14021).

Forniture di divani, sedie, poltrone: imbottiture in schiume poliuretaniche

I prodotti sono imbottiti utilizzando schiume poliuretaniche che rispettano tutti i criteri dell'etichetta CertiPUR o di altra certificazione equivalente. Il documento completo con i requisiti su cui si basa l'etichetta CertiPUR può essere consultato al seguente indirizzo internet: www.europur.com

Verifica

Il rispetto dei requisiti è comprovato con il possesso dell'etichetta CertiPUR.

È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto

CONDIZIONI DI ESECUZIONE/CLAUSOLE CONTRATTUALI

Disponibilità parti di ricambio

L'offerente deve garantire la disponibilità delle parti di ricambio del mobile che ne assicurano la funzionalità, per almeno cinque anni dalla data dell'acquisto.

Le parti di ricambio devono svolgere la stessa funzione degli elementi sostituiti, ma non necessariamente essere identiche al componente da sostituire.

Verifica

Dichiarazione del legale rappresentante dell'azienda produttrice.

**OGGETTO:
FORNITURA DI ARREDO PER ESTERNI
IN LEGNO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE⁶**

SPECIFICHE TECNICHE

Articolo in legno, a base di legno o costituiti anche da legno

Gli articoli o gli elementi di articoli costituiti in legno o in materiale a base di legno, debbono rispettare le disposizioni previste dal Regolamento (UE) N. 995/2010⁷ ed essere costituiti da legno riciclato e/o legno proveniente da boschi/foreste gestite in maniera sostenibile.

Verifica:

Possesso delle seguenti certificazioni:

- della certificazione rilasciata da organismi terzi indipendenti che garantiscano la “catena di custodia” in relazione alla provenienza da foreste gestite in maniera sostenibile o controllata della cellulosa impiegata quali quella del PEFC /FSC o puro, misto o riciclato oppure equivalenti;
- di un’asserzione ambientale auto dichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attesti l’origine della materia prima da foreste gestite in maniera sostenibile o da fonti controllate e/o la presenza di una percentuale di legno riciclato, validata da un organismo riconosciuto;
- dell’etichetta “Remade in Italy® o equivalente;
- di una EPD (Environmental Product Declaration) conforme alla norma ISO 1402512 riportante l’informazione richiesta dal criterio, convalidata da un organismo riconosciuto;

L’offerente, in caso di offerta di prodotti non in possesso dei mezzi di presunzione di conformità sopra elencati, dovrà fornire una dichiarazione firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice che attesti la conformità al criterio e che includa l’impegno ad accettare un’ispezione da parte di un organismo riconosciuto volta a verificare la veridicità delle informazioni rese. Tale verifica sarà richiesta dall’amministrazione aggiudicatrice in sede di aggiudicazione provvisoria

Requisiti dei conservanti e dei prodotti utilizzati nei trattamenti, anche superficiali, del legno.

Il prodotto deve essere durevole e resistente agli attacchi biologici (da funghi, insetti etc.) o attraverso l’utilizzo di legname durevole al naturale, secondo la EN 350-2, o attraverso i trattamenti impregnanti e di superficie con le classi di utilizzo specificate nello standard EN 335, conformi inoltre al criterio ambientale relativo ai “rivestimenti superficiali”

Verifica

Descrizione della tipologia di legno, la classe di durabilità secondo lo standard EN 350-2, indicazioni sugli impregnanti o i trattamenti di superficie eventualmente utilizzati, sulla base delle indicazioni della EN 335, complete delle informazioni richieste nella sezione “verifiche” riportate nel criterio relativo ai trattamenti superficiali.

Articoli di arredo urbano in plastica, in gomma, in miscele plastica - gomma, in miscele plastica-legno: contenuto di materiale riciclato

Gli articoli di plastica o i semilavorati di plastica di cui sono composti, debbono essere costituiti prevalentemente in plastica riciclata, ovvero in una percentuale minima del 50% in peso rispetto al peso complessivo della plastica impiegata. Nei casi di utilizzo di semilavorati (esempio gli scivoli dei parchi gioco) che possono essere prodotti solo con la tecnologia a “stampaggio rotazionale”, il contenuto di plastica riciclata minimo in tali semilavorati può essere del 30%, considerato rispetto al

⁶ DM 5 febbraio 2015

⁷ meglio noto come EU Timber Regulation (EUTR), che si applica al legno e a tutti i prodotti da esso derivati, inclusa la carta. Per le aziende che introducono in Europa prodotti a base di fibre di legno, il regolamento vieta l’immissione e il commercio di prodotti di origine illegale e obbliga l’adozione di un sistema interno di “dovuta diligenza” (Due Diligence).

peso complessivo del manufatto medesimo. Gli articoli di gomma o i semilavorati di gomma di cui sono composti, devono essere costituiti prevalentemente da gomma riciclata (ovvero in una percentuale minima del 50% in peso rispetto al peso complessivo della gomma impiegata).

Gli articoli o i semilavorati che compongono l'articolo, composti da miscele plastica-legno, gommoplastica devono essere costituiti prevalentemente da materiali provenienti da attività di recupero e riciclo.

Verifica

L'offerente deve indicare produttore e denominazione commerciale degli articoli che intende fornire e descrivere, con il supporto del produttore, tali articoli in relazione a ciascun elemento del criterio (composizione, dati tecnici dei materiali impiegati, percentuale di riciclato rispetto al peso complessivo, eventuali eco etichettature o marchi posseduti, dimensioni etc....).

L'offerente deve altresì allegare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda produttrice che attesti la conformità ai criterio sul riciclato e sulle sostanze pericolose (anche relative ai trattamenti superficiali) e la propria disponibilità di accettare un'ispezione da parte di un organismo riconosciuto volta a verificarne la veridicità e/o a fornire tutta la documentazione necessaria per la verifica di conformità al criterio.

Per quanto riguarda il contenuto di materiale riciclato, i prodotti che l'offerente si impegna a fornire sono ritenuti conformi se muniti di uno dei seguenti mezzi di presunzione di conformità:

- un'asserzione ambientale auto dichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attesti la presenza di una percentuale di materiale riciclato almeno del 50%, convalidata da un organismo riconosciuto;
- certificazioni o marchi (esempio *ReMade in Italy*, *Plastica Seconda Vita*, *Rifiuti KM 0*, o equivalenti etichettature, anche europee o internazionali) rilasciati sulla base di verifiche di parte terza condotte da un organismo riconosciuto, se attestino la presenza di una percentuale di materiale riciclato almeno del 50%;
- una EPD (Environmental Product Declaration) conforme alla norma ISO 14025 riportante l'informazione richiesta dal criterio, convalidata da un organismo riconosciuto attestante la presenza di una percentuale di materiale riciclato almeno del 50 %.

Per quanto riguarda la conformità al requisito relativo alle sostanze pericolose, i prodotti che l'offerente si impegna a fornire sono ritenuti conformi se muniti di una EPD (Environmental Product Declaration) conforme alla norma ISO 14025 riportante l'informazione richiesta dal criterio, convalidata da un organismo riconosciuto, oppure di altra documentazione tecnica pertinente verificata da parte terza.

Nei casi in cui la conformità al criterio o a parti del criterio, non sia dimostrato con mezzi di prova di parte terza, ma solo tramite la presentazione di dichiarazioni, sarà richiesta, tenendo conto del valore dell'appalto, la convalida/certificazione da parte di un organismo riconosciuto in sede di aggiudicazione provvisoria almeno su una parte delle caratteristiche ambientali sopra riportate

Articoli di arredo urbano in plastica, in gomma, in miscele plastica- gomma, in miscele plastica-legno: limiti ed esclusioni di sostanze pericolose.

Negli articoli e nei semilavorati di plastica, gomma, miscele plastica/gomma, plastica/legno, non possono essere utilizzati pigmenti e additivi, inclusi i ritardanti di fiamma, contenenti piombo, cadmio, cromo esavalente, mercurio, ftalati a basso peso molecolare, bifenili polibromurati (PBB), eteri di difenile polibromurati (PBDE), composti dell'arsenico, del boro, dello stagno e del rame, aziridina e poliaziridina, né possono essere utilizzate le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze candidate di cui all'articolo 59, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ovvero le sostanze identificate come estremamente preoccupanti) né le sostanze di cui all'articolo 57 del medesimo regolamento scritte nell'elenco entro la data di pubblicazione del bando di gara. Pertanto tali sostanze non devono essere presenti nei materiali vergini utilizzati né aggiunti in fase di produzione del prodotto o di parti che costituiscono il prodotto finito. I ritardanti di fiamma devono essere chimicamente legati alla matrice.

L'offerente deve indicare produttore e denominazione commerciale degli articoli che intende fornire e descrivere, con il supporto del produttore, tali articoli in relazione a ciascun elemento del criterio (composizione, dati tecnici dei materiali impiegati, percentuale di riciclato rispetto al peso complessivo, eventuali eco etichettature o marchi posseduti, dimensioni etc....).

L'offerente deve altresì allegare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda produttrice che attesti la conformità ai criterio sul riciclato e sulle sostanze pericolose (anche relative

ai trattamenti superficiali) e la propria disponibilità di accettare un'ispezione da parte di un organismo riconosciuto volta a verificarne la veridicità e/o a fornire tutta la documentazione necessaria per la verifica di conformità al criterio.

Per quanto riguarda il contenuto di materiale riciclato, i prodotti che l'offerente si impegna a fornire sono ritenuti conformi se muniti di uno dei seguenti mezzi di presunzione di conformità:

- un'asserzione ambientale auto dichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attesti la presenza di una percentuale di materiale riciclato almeno del 50%, convalidata da un organismo riconosciuto;
- certificazioni o marchi (esempio *ReMade in Italy*, *Plastica Seconda Vita*, *Rifiuti KM 0*, o equivalenti etichettature, anche europee o internazionali) rilasciati sulla base di verifiche di parte terza condotte da un organismo riconosciuto, se attestino la presenza di una percentuale di materiale riciclato almeno del 50%;
- una EPD (Environmental Product Declaration) conforme alla norma ISO 14025 riportante l'informazione richiesta dal criterio, convalidata da un organismo riconosciuto attestante la presenza di una percentuale di materiale riciclato almeno del 50 %.

Per quanto riguarda la conformità al requisito relativo alle sostanze pericolose, i prodotti che l'offerente si impegna a fornire sono ritenuti conformi se muniti di una EPD (Environmental Product Declaration) conforme alla norma ISO 14025 riportante l'informazione richiesta dal criterio, convalidata da un organismo riconosciuto, oppure di altra documentazione tecnica pertinente verificata da parte terza.

Nei casi in cui la conformità al criterio o a parti del criterio, non sia dimostrato con mezzi di prova di parte terza, ma solo tramite la presentazione di dichiarazioni, sarà richiesta, tenendo conto del valore dell'appalto, la convalida/certificazione da parte di un organismo riconosciuto in sede di aggiudicazione provvisoria almeno su una parte delle caratteristiche ambientali sopra riportate

Trattamenti e rivestimenti superficiali

I trattamenti/rivestimenti superficiali (es. primer, smalti, coloranti, oli, cere, fogli, laminati, film di plastica) sono ammessi solo per motivi funzionali quali per assicurare la durezza del legno, se il legno utilizzato non è resistente al naturale; per prevenirne l'ossidazione negli elementi in leghe metalliche; per requisiti estetici essenziali.

I prodotti vernicianti per gli esterni utilizzati nei trattamenti superficiali, così come definiti all'art.1 della Decisione del 28 maggio 2014 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica (Ecolabel Europeo), debbono essere muniti di etichetta Ecolabel o essere conformi almeno ai seguenti criteri stabiliti nell'Allegato della suddetta Decisione:

Criterio 3. Efficienza all'uso

Criterio 4. Tenore di composti volatili e semilavorati

Criterio 5. Restrizione delle sostanze e delle miscele pericolose.

I prodotti per trattamenti superficiali diversi dai prodotti vernicianti per esterni definiti all'art.1 della Decisione del 28 maggio 2014, oltre ad essere idonei all'uso, debbono essere conformi alle seguenti caratteristiche ambientali: non devono contenere le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze candidate di cui all'articolo 59, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ovvero le sostanze identificate come estremamente preoccupanti) né devono contenere le sostanze di cui all'articolo 57 del medesimo regolamento (ovvero le sostanze da includere nell'allegato XIV "Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione) iscritte nell'elenco entro la data di pubblicazione del bando di gara.

Verifica

L'offerente deve presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta produttrice che indichi i prodotti utilizzati come trattamenti superficiali ed attesti la conformità al criterio, l'eventuale utilizzo di prodotti muniti dell'Ecolabel europeo e la disponibilità a rendere documentazione utile alla verifica di conformità al criterio (schede dati di sicurezza dei prodotti utilizzati ed evidenze dell'effettivo utilizzo di tali prodotti). L'amministrazione aggiudicatrice si riserva di richiedere all'aggiudicatario provvisorio, a seconda del valore dell'appalto, o adeguata documentazione tecnica o una verifica di parte terza rilasciata da un organismo riconosciuto al fine di dimostrare la conformità.

Ecodesign: disassemblabilità

Il prodotto deve essere progettato in modo tale da permetterne il disassemblaggio al termine della vita utile, affinché le sue parti e componenti possano essere facilmente separabili e avviati ad operazioni di recupero quali la preparazione per il riutilizzo o il riciclo.

Verifica

L'offerente deve fornire una scheda tecnica esplicativa (schema di disassemblaggio) che specifichi il procedimento da seguire per il disassemblaggio, che deve consentire la separabilità manuale degli elementi costituiti da mater

Requisiti dell'imballaggio

L'imballaggio primario secondario e terziario deve rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV "Rifiuti" del D.Lgs. 152/2006 ed essere costituito, se in carta o cartone, per almeno l'80% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%.

Verifica

L'offerente deve dichiarare la conformità alla normativa di riferimento. La dichiarazione dovrà eventualmente contenere indicazioni sulla separazione dei diversi materiali.

Per quanto riguarda il requisito sul contenuto di riciclato, si presume conforme l'imballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 "Afferzioni ambientali auto dichiarate" (ad esempio il simbolo del ciclo di Mobius).

CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATIVE - CRITERI PREMIANTI**Maggiore contenuto di materiale riciclato³¹**

Si assegnano punti all'offerta di prodotti "X"³² di plastica o gomma o miscele plastica-gomma o miscele di plastica-legno che garantiscano le prestazioni della normativa tecnica pertinente e che contengano una maggiore percentuale, in ogni caso superiore al 50%, di materiale riciclato rispetto al peso complessivo del manufatto.

Verifica

L'offerente deve indicare produttore, tipo e modello dei prodotti che si impegna a fornire, le norme tecniche alle quali tali prodotti sono conformi e la percentuale di materiale riciclato presente nel prodotto.

Per valutare il contenuto di riciclato si accettano come mezzi di presunzione di conformità:

- le asserzioni ambientali auto dichiarate conformi alla norma ISO 14021, convalidate da un organismo riconosciuto;
- certificazioni o marchi (esempio ReMade in Italy, 'Plastica Seconda Vita, Rifiuti KM 0, o equivalenti etichettature, anche europee o internazionali) rilasciati sulla base di verifiche di parte terza condotte da un organismo riconosciuto, con indicazione della percentuale di materiale riciclato contenuta nel prodotto;
- una EPD (Environmental Product Declaration) conforme alla norma ISO 14025 riportante il contenuto di riciclato.

**OGGETTO:
SERVIZIO DI STAMPA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE**

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristiche della tipografia

La tipografia deve aver ottenuto una certificazione delle proprie attività secondo lo standard FSC/PEFC o altra attestazione equivalente.

Consegna delle merci

Il fornitore oppure il vettore da lui incaricato deve utilizzare mezzi di trasporto a basso impatto ambientale per il trasporto delle merci, quali:

- Veicoli, almeno euro 6
- Veicoli elettrici
- Vetture ibride
- Vetture a metano o GPL

SELEZIONE DEI CANDIDATI

E' possibile selezionare i fornitori ammettendo alla gara solo i fornitori dotati di un Sistema di Gestione Ambientale conforme ai requisiti fissati dalla norma UNI EN ISO 14001 o dal Regolamento EMAS.

**OGGETTO:
FORNITURA DI SERRAMENTI ESTERNI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER
EDILIZIA RESIDENZIALE E SCOLASTICA⁸**

SPECIFICHE TECNICHE

Descrizione dei materiali utilizzati

Devono essere descritti i materiali di cui il serramento esterno è composto, specificando la percentuale in peso di ogni materiale e componente.

Verifica

Scheda tecnica del produttore.

Trasmittanza termica (Uw)

I valori della trasmittanza termica dei serramenti esterni (Uw), fatta salva la normativa locale più restrittiva, devono rispettare come minimo i valori del D.M. 26 gennaio 2010 "Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici" (G.U. n. 35 del 12/02/2010) sotto riportati, che sono gli stessi valori stabiliti ai fini delle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, in applicazione del comma 345 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) e ai sensi di cui all'articolo 1, comma 20, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008).

⁸ Compreso nel DM 11 gennaio 2017 criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione

Verifica

Certificato di conformità del prodotto rilasciato da un organismo riconosciuto, secondo la norma UNI EN 14351-1, utilizzando la metodologia di calcolo indicata dalla UNI EN ISO 10077-1 e UNI EN ISO 10077-2.

Permeabilità all'aria

La permeabilità all'aria dei serramenti esterni deve rispettare i seguenti requisiti:

- la permeabilità all'aria delle finestre e porte finestre a battente deve essere classificata almeno in classe 3 (almeno in classe 2 per finestre e porte-finestre scorrevoli), secondo la norma UNI EN 12207 ("Finestre e porte - Permeabilità all'aria - Classificazione"), secondo il metodo di prova UNI EN 1026 ("Finestre e porte - Permeabilità all'aria - Metodo di prova");
- la permeabilità all'aria delle porte d'ingresso a battente con soglia inferiore di battuta, deve essere classificata almeno in classe 2 (in classe 1 le altre porte) secondo la norma UNI EN 12207.

Verifica

Certificato di conformità del prodotto rilasciato da un organismo riconosciuto, secondo la norma UNI EN 14351-1

Legno e materie prime a base di legno

Il produttore deve assicurare che il legno e le materie prime legnose utilizzate provengano da foreste gestite in modo sostenibile e/o da riciclaggio post-consumo. In particolare deve essere assicurato che non provengano da:

- fonti illegali;
- foreste che detengono un alto requisito di proteggibilità e che sono minacciate;
- zone forestali in cui non vengono osservati diritti consuetudinari o diritti fondamentali;
- foreste trasformate in piantagioni o per sfruttamento non forestale.

Verifica

Il produttore deve dichiarare specie e origine del legno utilizzato, allegando idonea documentazione quale, ad esempio:

- certificato di origine del legname rilasciato dalle autorità locali
- permesso di esportazione del Paese di origine
- documenti che attestino il proprietario delle terre (autorità locale o privato) e la sua concessione al diritto d'uso
- documenti che evidenzino l'accordo delle comunità locali sullo sfruttamento delle terre (es. tramite processo consultivo delle comunità indigene)
- nel caso di materie prime a base di legno, documenti che attestino la provenienza del legno riciclato da post-consumo, con indicazione della percentuale di legno riciclato utilizzato sul totale del peso del componente in legno.

Il possesso di una etichettatura riconosciuta a livello internazionale come la PEFC/FSC, puro, misto o, nel caso di materie prime a base di legno, riciclato o equivalente, costituisce un idoneo mezzo di prova.

Uso di plastiche, metalli, vetro

A Il produttore di serramenti esterni in PVC deve utilizzare le Best Available Techniques (BAT) nella produzione del PVC.

B I produttori dei principali componenti di alluminio dei serramenti esterni in metallo devono adottare le Best Available Techniques (BAT) nella produzione di tali materiali o devono attuare specifiche misure per la riduzione del fabbisogno di energia primaria (e in particolare di quella di origine fossile) necessaria al ciclo completo di fabbricazione di tali componenti.

C I produttori dei principali componenti di vetro dei serramenti esterni devono adottare le Best Available Techniques (BAT) nella produzione di tali materiali o devono applicare specifiche misure per la riduzione del fabbisogno di energia primaria (e in particolare di quella di origine fossile) necessaria al ciclo completo di fabbricazione di tali componenti.

Verifica:

A PVC: autodichiarazione del produttore da cui risulta partecipazione a Vinyl2010 o dimostrazione che le raccomandazioni di Vinyl2010 o equivalenti siano rispettate.

B Metalli: il produttore deve fornire la documentazione tecnica necessaria per dimostrare l'adozione delle BAT o l'attuazione delle specifiche misure per la riduzione del fabbisogno di energia primaria ed i risultati conseguiti. La documentazione che attesti le azioni stabilite all'interno di un Sistema di Gestione Ambientale è considerata un valido mezzo di prova.

C Vetro: il produttore deve fornire la documentazione tecnica necessaria per dimostrare l'adozione delle BAT o l'attuazione delle specifiche misure per la riduzione del fabbisogno di energia primaria ed i risultati conseguiti. La documentazione che attesti le azioni richieste all'interno di un Sistema di

Gestione Ambientale è considerata un valido mezzo di prova

CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATIVE - CRITERI PREMIANTI

Legno vergine

Punteggi aggiuntivi saranno attribuiti se il legno utilizzato proviene da foreste gestite in modo sostenibile.

Verifica

Il possesso di una etichettatura riconosciuta a livello internazionale come la PEFC/FSC

Recupero di serramenti esterni sostituiti

In caso di sostituzione di serramenti esterni esistenti, saranno attribuiti punteggi aggiuntivi nel caso in cui l'offerente garantisca il riciclaggio dei serramenti dismessi.

Verifica

Descrizione del sistema di recupero e riciclaggio dei serramenti dismessi, con indicazione degli operatori coinvolti.

CONDIZIONI DI ESECUZIONE (CLAUSOLE CONTRATTUALI)

Garanzia

Il produttore dei serramenti esterni deve specificare durata e caratteristiche della garanzia fornita in conformità ai disposti legislativi vigenti in materia in relazione al contratto in essere. La garanzia deve comprendere le lavorazioni, i materiali, la funzionalità e la durabilità dell'intero serramento. La garanzia deve essere accompagnata dalle condizioni di applicabilità e da eventuali prescrizioni del produttore circa le procedure di manutenzione e posa che assicurino il rispetto delle prestazioni dichiarate del componente.

Verifica

Certificato di garanzia ed indicazione relative alle procedure di manutenzione e posa in opera.

7 – Linkografia

ISTITUZIONI EUROPEE ED INTERNAZIONALI

Agenzia per la Protezione Ambientale Statunitense - Acquisti verdi della Pubblica Amministrazione (EPP)

<https://www3.epa.gov/>

Commissione Europea – Acquisti verdi della Pubblica Amministrazione (GPP)

http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm

Commissione Europea – Produzioni Consumi Sostenibili (SCP)

http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm

Dipartimento per l'Ambiente del Regno Unito - DEFRA – Guida pratica per le asserzioni ambientali

<https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-environment-food-rural-affairs>

United Nations Environment Programme – UNEP - Produzioni e Consumi Sostenibili (SCP)

<http://www.uneptie.org/scp/>

ISTITUZIONI NAZIONALI

Ambiente Ministero - Strategie per il GPP

<http://www.minambiente.it/pagina/gpp-acquisti-verdi>

Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit - EMAS, Ecolabel e altri strumenti di sostenibilità dal sito di ISPRA

<http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni>

CONSIP- Acquisti in rete per la Pubblica Amministrazione

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/programma/servizi/Acquisti_verdi/

BANCHE DATI GPP

AcquistiVerdi.it

http://www.acquistiverdi.it/ente_publico

Forum Compra verde

<http://www.forumcompraverde.it/>

CERTIFICAZIONI E MARCHI ECOLOGICI

EPD - Environmental Product Declaration

www.environdec.com

Ecolabel il marchio europeo per i prodotti ecologici

<http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/>

EMAS - Sistema di Gestione Ambientale

http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm

Energy star - Etichetta per un'apparecchiatura per ufficio energeticamente efficiente

<http://www.eu-energystar.org/>

Etichetta Europea del Prodotto Biologico

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/legislation_it

Fair Trade - Etichetta per prodotti del commercio equo-solidale

<http://www.fairtrade.it/>

FSC - Certificazione forestale

<http://www.fsc-italia.it>

GOTS (Global Organic Textile Standard) - Etichetta per i prodotti tessili

<http://www.global-standard.org>

MSC (Marine Stewardship Council) - Etichetta per prodotti ittici

<http://www.msc.org/>

Oeko-tex - Etichetta per prodotti tessili

<http://www.oeko-tex.com/>

PEFC - Programma per il Riconoscimento di Schemi di Certificazione Forestale

<http://www.pefc.it/>

PLASTICA SECONDA VITA

<http://www.ippr.it>

REMADEINITALY

<http://www.remadeinitaly.it/>

SA 8000 - Sistema di gestione della Responsabilità Etica e Sociale

<http://www.sa8000.info/sa8000cosa/index.htm>

UNI EN ISO 14001 - Sistema di Gestione Ambientale

<http://www.iso.org/iso/iso14000>



PEFC Italia
Strada dei loggi, 22
06135 Perugia
t 075.7824825
e info@pefc.it
www.pefc.it